

Costituzione, federalismo fiscale e autonomia differenziata¹

di Franco Gallo

1. Si è un po' tutti d'accordo che la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, pur non cancellando del tutto la legge n. 86 del 2024 per l'attuazione del regionalismo asimmetrico, ha avuto l'effetto di annullarla in sette importanti punti e di dare un'interpretazione costituzionalmente corretta in altri cinque, sollecitando il Parlamento a riempire i conseguenti vuoti per assicurarne la piena funzionalità.

Con tale sentenza la Corte è stata chiara nell'esprimere la sua opinione sull'attuazione dell'art. 116, terzo comma Cost. Ha detto che «Tale disposizione, che consente di superare l'uniformità nell'allocazione delle competenze al fine di valorizzare appieno le potenzialità insite nel regionalismo italiano, non può essere considerata come una monade isolata, ma deve essere collocata nel quadro complessivo della forma di Stato italiana, con cui va armonizzata». Il che vuol dire che per una sua efficace attuazione è indispensabile un metodo sistemico garantito attraverso «la determinazione dei principi fondamentali nelle materie affidate alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), la competenza statale nelle c.d. “materie trasversali” e la perequazione finanziaria a favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante (art. 119, terzo comma, Cost.)».

Partendo da questa generale indicazione la Corte ha preso atto delle gravi lacune legislative che sono emerse nel corso del giudizio ed ha, perciò, dichiarato incostituzionali le norme riguardanti sia i criteri per la ripartizione delle materie fra Stato e Regioni, sia le procedure parlamentari per la definizione dei LEP, sia la determinazione delle aliquote di compartecipazione per il finanziamento delle nuove funzioni. Soprattutto, ha dato un'interpretazione costituzionalmente corretta riguardo alle loro modalità di finanziamento, soffermandosi su rilevanti aspetti della legge che sono stati oggetto di critiche nel corso del dibattito parlamentare.

Provo a riassumere quelli che ritengo i passaggi più importanti della sua decisione.

La prima impressione che ho avuto dalla sua lettura è che essa ci consegna un quadro dell'autonomia differenziata profondamente diverso da

¹ Intervento al convegno dell'Istituto Luigi Sturzo su “Unità del sistema politico e autonomie territoriali dopo le sentenze della Corte costituzionale”, Roma, 19 marzo 2025

quello assunto dalla legge n. 86. Una parte assai rilevante è quella iniziale (v. il “considerato in diritto”, punti 3 e 4). In essa la Corte risponde al quesito su quale deve essere la lettura dell’art. 116, terzo comma coerente con l’assetto costituzionale generale. E la risposta che dà al riguardo è che il punto di partenza deve essere che non esiste alcun “popolo” regionale e che l’autonomia differenziata «deve essere collocata nel quadro complessivo della forma di stato italiana, con cui va armonizzata».

Dal che derivano i seguenti rilevanti addendi.

Spetta solo al Parlamento comporre la complessità sociale e il pluralismo istituzionale, evitando che la diversità e la competizione tra territori possano minare la solidarietà, l’unità e l’uguaglianza. Il che significa costruire un regionalismo non conflittuale, ma cooperativo in cui unità e indivisibilità della Repubblica si compongono con la maggiore autonomia attraverso il principio di sussidiarietà, recuperato dalla Corte nella sua pienezza quale principio che viene a funzionare come un ascensore con lo spostamento di specifiche funzioni – si badi bene, non di materie – verso il basso, ma anche verso l’alto.

La Corte sottolinea tre punti fondamentali.

Il primo è che ogni processo di attuazione dell’art. 116, terzo comma Cost. deve tendere a realizzare un punto di equilibrio tra uguaglianza e differenza.

Il secondo è che, costituendo il regionalismo differenziato una deroga all’ordinaria ripartizione delle funzioni, essa va giustificata e motivata previa un’idonea approfondita istruttoria, con particolare riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto – sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario, geopolitico – in cui avviene la devoluzione. Il che significa che non è possibile decidere in via legislativa il trasferimento indiscriminato di funzioni a richiesta della Regione solo sulla base dell’indimostrato assunto di una maggiore convenienza o efficienza.

Il terzo punto è conseguente ai primi due, e cioè che vi sono materie in cui il trasferimento di funzioni non è facilmente giustificabile. Una loro devoluzione dovrebbe necessariamente avere una valida motivazione e dovrebbe essere soggetta a «uno scrutinio stretto di legittimità costituzionale», che la Corte riserva a se stessa. Le materie che richiedono questa valutazione sono le seguenti, espressamente indicate dalla Corte: il commercio con l’estero e con gli Stati membri dell’UE, la tutela dell’ambiente, la produzione, il trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, i porti e gli aeroporti civili, le grandi reti di trasporto e di navigazione, le professioni, in specie ordinistiche, l’ordinamento della comunicazione, specie quella elettronica e Internet, le norme generali sull’istruzione. Su quest’ultimo punto, in particolare, la Corte segnala che non sarebbe «giustificabile una differenziazione che riguardi la configurazione generale dei cicli di istruzione e i programmi di base, stante l’intima connessione di questi aspetti con il mantenimento dell’identità nazionale».

2. Partendo dalle suddette premesse, la Corte ha dichiarato incostituzionale il percorso di approvazione dei LEP basato su decreti legislativi che fissano principi troppo generici contenuti nella legge di bilancio per il 2023 (il riferimento è ai commi da 791 a 801-*bis* dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022). Ha sottolineato al riguardo che una determinazione plurisetoriale di criteri direttivi per la fissazione dei LEP che non moduli tali criteri in relazione ai diversi settori deve considerarsi generica. Da una parte, ricorda che già esistono dei LEP individuati in modo preciso da specifiche leggi di settore (quali i LEA nella sanità e i LEP in materia di servizi sociali, di istruzione e di formazione professionale). Dall'altra, sottolinea che quello che si è fatto per questi LEP deve essere fatto anche per tutti gli altri. Insomma, l'individuazione delle materie – o, meglio, delle funzioni – che richiedono i LEP è per la Corte un aspetto fondamentale e preliminare rispetto al loro trasferimento, che non potrà più avvenire sulla base dell'elenco di materie non LEP previsto nell'art. 3, comma 3 della legge n. 86 del 2024.

Possono, infatti, presentarsi al loro interno funzioni connesse a diritti civili e sociali, che quindi dovranno essere finanziate sulla base dei fabbisogni *standard* come per le altre funzioni connesse alle materie LEP. La Corte coglie al riguardo l'occasione per sancire il principio che il trasferimento di risorse non deve partire dalla spesa storica, ma dal costo relativo ai fabbisogni *standard* (tecnicamente non semplice da determinare per molte funzioni non LEP di natura regolamentare), con un meccanismo di revisione annuale attraverso le Commissioni paritetiche Stato-Regioni che tenga conto anche dei costi di coordinamento che residuano allo Stato. Non appare però chiaro nella sentenza se i guadagni di efficienza ottenuti dalle Regioni nel caso in cui il costo effettivo sia inferiore al fabbisogno *standard* devono essere attribuiti allo Stato, opzione questa che mi parrebbe assai discutibile.

La Corte non si domanda se occorra rendere compatibile il meccanismo di finanziamento basato sia su imposte dedicate che su un fondo perequativo, previsto dall'art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011, con quello basato solo sulle partecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali, previsto dall'art. 5, comma 2, legge n. 86/2024 e valido per ambedue i tipi di funzioni. Si limita a richiamare l'esigenza di attuare l'art. 15 del d.lgs. n. 68/2011 che distingueva le modalità di finanziamento tra funzioni LEP e funzioni non LEP per quanto concerne i tributi autonomi e il sistema perequativo. Non chiarisce, però, se il regime previsto dalla legge n. 86 ne resti o meno escluso.

Qualche dubbio fa sorgere quella parte della sentenza nella quale si qualifica coerente al meccanismo della partecipazione la clausola di invarianza finanziaria. Per la Corte la conformità costituzionale di tale clausola discende sia dal fatto che in tale caso la Regione differenziata andrà ad usare risorse, derivanti dalla partecipazione, che lo Stato non dovrà più impiegare dopo la cessione della funzione, sia dal fatto che l'invarianza

finanziaria è riferita al conferimento delle forme particolari di autonomia, e non dei LEP.

In particolare, per essa l'invarianza finanziaria dovrebbe intendersi riferita non alla l. n. 86/2024 che, di per sé, non produce maggiori oneri, ma alle future intese. Riguardo a queste non dovrebbero sorgere dubbi perché l'art. 9, comma 1 stabilisce solo che da esse «non devono derivare» maggiori oneri, esplicitando così quella che viene definita «la logica costituzionale del regionalismo differenziato», capace di orientare «le future attività negoziali nonché il futuro legislatore».

Di per sé questa aspirazione all'«invarianza» potrebbe apparire, a prima vista, coerente con l'impianto dell'art. 119 Cost., dal momento che l'art. 9 prescrive espressamente che le intese non debbano pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni.

Questa affermazione non mi è sembrata in grado di fugare i dubbi che molti hanno avanzato sulla reale neutralità delle intese sul sistema di finanza pubblica. È stato infatti rilevato² che il richiamo all'esistenza delle suddette intese appare intriso di un eccessivo ottimismo. Si è osservato a ragione che, se veramente lo sviluppo a cui si assisterà sarà quello di materie che presenteranno funzioni trasferite a una o più Regioni accanto a funzioni che rimarranno allo Stato, ciò avverrà solo in una realtà astratta e idealizzata. Se si prova, invece, a immaginare la complessità di una siffatta operazione di trasferimento, difficilmente ci si potrà sottrarre al dubbio che essa non produca meccanismi di aggiustamento altamente inefficienti e condurre al consumo di maggiori risorse. Il che ha portato alcuni commentatori a ritenere che effetti di consumo ulteriore di risorse e diseconomie andrebbero in ogni caso messi in conto e che hanno ragione coloro che sostengono che la costruzione astratta di un sistema, che a regime presenterà sicuramente aspetti di efficienza, può convincere solo finché si ragiona su un modello ipotetico. Se invece tale costruzione viene verificata con riferimento al momento dell'attuazione e a regime, sono molte le probabilità che l'intero congegno abbia dei malfunzionamenti e possa determinare inefficienze sul piano della spesa.

Si è ritenuto, in altri termini, che la completa «assoluzione» del criterio dell'invarianza legislativa, condivisa dalla Corte, potrebbe aprire il campo a rischi di non indifferente portata. Escludere che non saranno necessari interventi di correzione e di supplenza, che avranno sicuramente dei costi, sembra in effetti un po' azzardato. Va detto, però, che non era agevole per il giudice delle leggi tradurre tali considerazioni in un giudizio circostanziato e riferito puntualmente alla specifica disposizione contestata.

² C. BUZZACCHI, *Pluralismo, differenze, sussidiarietà ed uguaglianza: dalla sentenza n. 192 del 2024 il modello per il sistema regionale «differenziato»*, in *Astrid Rassegna*, 18, 2024.

3. Se si deve pensare, in un'ottica *de jure condendo*, a una via che il legislatore dovrebbe seguire in tema di regionalismo differenziato per essere coerente in futuro all'attuazione del disegno indicato dalla Corte costituzionale, essa nelle grandi linee potrebbe essere la seguente.

Il primo passo da fare dovrebbe essere quello di dare ordinata attuazione al disegno di decentramento finanziario prefigurato dagli artt. 117, 118 e 119 Cost.. I temi su cui le forze politiche dovrebbero confrontarsi dovrebbero essere, per le grandi linee, gli stessi a suo tempo affrontati e definiti dalla legge delega n. 42 del 2009 e dai decreti delegati di essa attuativi; legge e decreti – si badi bene – che sono tuttora vigenti, la cui applicazione è rimasta finora sospesa ed è stata integrata da altre iniziative legislative, l'ultima appunto quella relativa al regionalismo differenziato falciato dalla sentenza della Corte costituzionale che oggi commentiamo.

Questi temi sono quelli su cui gli addetti ai lavori si soffermano da tempo memorabile. In termini molto generali sono quelli:

- del rafforzamento dell'autonomia impositiva regionale e locale;
- della perequazione interregionale finanziaria;
- dello sviluppo del ruolo di coordinamento della finanza territoriale da parte dello Stato e delle Regioni nei loro rispettivi ambiti;
- della fiscalizzazione dei trasferimenti statali;
- del superamento per tutti gli enti territoriali della spesa storica su cui si è soffermata la sentenza della Corte.

Sarebbe giunto il momento di trarre spunto dalla sentenza della Corte per riprendere, integrandolo, il progetto federalista disegnato dalla richiamata legge n. 42 e dai suoi decreti di attuazione nel solco della riforma costituzionale del 2012. Il nuovo legislatore dovrebbe individuare i livelli essenziali delle prestazioni intendendoli però, secondo le indicazioni della Corte, come strumenti di prestazioni sostanziali perequative da garantire con carattere di generalità e non come mere quote di partecipazione al gettito di tributi erariali maturato nel territorio nazionale.

Come vado dicendo da tempo, si dovrebbe prendere atto che la legge Calderoli ha il difetto, messo in evidenza dalla Corte, di dimenticarsi che per garantire l'accantonamento nel fondo perequativo di cui all'art. 119 delle risorse necessarie ad assicurare alle istituzioni «dei territori con minore capacità fiscale per abitante» mezzi idonei a «finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite», occorre qualcosa di più della determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* in un limitato numero di settori. I nuovi interventi legislativi dovrebbero, cioè, tener presente che l'art. 119 vuole, in via prioritaria, che la perequazione sia attuata con riferimento a tutte le Regioni e che l'autonomia di bilancio di esse e degli enti locali deve essere garantita pienamente all'interno degli equilibri più complessivi del bilancio statale. In questa ottica i LEP dovrebbero essere costruiti in stretta

correlazione con la tutela dei diritti civili e sociali e non concepiti, come ha fatto la legge travolta dalla sentenza della Corte, solo come obiettivi a lungo termine delle politiche pubbliche regionali stabiliti dallo Stato.

In altri termini, i LEP non possono consistere solo in misure di tipo organizzatorio, in *target* di offerta di servizi regionali realizzabili in un futuro non determinato. E nemmeno possono essere concepiti solo in dipendenza delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le Regioni. La funzione costituzionale cui devono rispondere è ben altra: è quella di garantire subito, in base ai principi di autonomia, solidarietà e uguaglianza (*ex artt. 5, 2 e 3 Cost.*) una tutela uniforme e non parziale dei diritti civili e sociali in tutto il territorio nazionale.

Si coglie bene questo passaggio se si volge lo sguardo agli effetti economici e finanziari della legge Calderoli criticati dalla sentenza, laddove essa fa capire che gli artt. 1 e 4 richiamano sì l'art. 119, ma non istituiscono e, comunque, non presuppongono l'istituzione del fondo perequativo previsto da tale articolo; soprattutto, non indicano il modo in cui le Regioni dovrebbero contribuire.

Dovendo dare attuazione agli artt. 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. *m*), sarebbe invece necessario che, prima della – o quantomeno contestualmente alla – attribuzione di nuovi specifici compiti e funzioni ad alcune Regioni con le corrispondenti risorse finanziarie, il nuovo legislatore determini tutti i LEP attinenti all'esercizio di diritti civili e sociali e, soprattutto, definisca il loro finanziamento secondo i principi e le procedure dell'art. 119. Come ho avuto occasione di dire in altre sedi, è evidente infatti che, essendo le risorse disponibili determinate dai vincoli di bilancio imposti dall'art. 81 Cost., l'individuazione dei LEP in tale senso non può non richiedere anche una valutazione complessiva di quelli che il Paese è effettivamente in grado di finanziare; valutazione che non può essere fatta materia per materia. Date le condizioni della finanza pubblica, così facendo ci si ritroverebbe infatti, alla fine, nella condizione di non poter finanziare i LEP necessari ad assicurare l'esercizio di diritti civili e sociali nelle materie lasciate per ultime.

4. È molto chiara, perciò, la critica che sul piano istituzionale la Corte muove al meccanismo di individuazione dei LEP quale definito dalla nuova legge. Essa ha, infatti, rilevato che i LEP dovrebbero essere individuati e valutati in modo integrale dal Parlamento e non rimessi esclusivamente a una sede tecnica sotto il controllo del ministro degli affari regionali, come invece è previsto dai commi 791-801 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2023 e dalla legge n. 86.

La Corte è più che convincente quando afferma al riguardo che solo il Parlamento ha il potere di fare le scelte fondamentali sull'allocazione delle risorse pubbliche e solo esso è in grado di mediare tra le esigenze dei diversi territori e dei diversi contrastanti interessi. Può essere, infatti, obiettivo delle

comunità più ricche e più autosufficienti del Paese minimizzare la soglia costituzionalmente necessaria dei LEP, in modo da non impegnare risorse pubbliche nei territori dove essi non possono essere raggiunti o, in alternativa, differire più lungamente nei tempi gli interventi di perequazione e coesione nazionale destinati a drenare risorse a favore delle altre Regioni (v. art. 4, commi 1 e 9 della legge). Essendo l'interesse delle comunità meno ricche l'opposto, è perciò evidente che le condizioni per un confronto politico e una mediazione su queste scelte si possono trovare solo in Parlamento.

Giustamente, quindi, la Corte non prende in considerazione l'argomento secondo cui la legge Calderoli prevede pur sempre che le intese con le Regioni passano attraverso il Parlamento con lo strumento del decreto legislativo di approvazione. È infatti abbastanza scontato che attraverso questa via il Parlamento non riconquista il terreno perduto, perché il *quantum* da devolvere con l'accordo Stato-Regioni non lo vede protagonista. Le norme della legge Calderoli concentravano, infatti, il negoziato esclusivamente sui due esecutivi, centrale e locale, lasciando al Parlamento un intervento puramente formale con l'approvazione dell'intesa una volta conclusa. Per esso si trattava, infatti, o di prendere o di lasciare senza la possibilità di emendare l'atto negoziato. Nonostante l'inserimento di questa disposizione, per la Corte il vero assente continua ad essere il Parlamento, che si vede "scippata" non solo la decisione sul tasso di socialità, ma anche la scelta di continuare a essere uno Stato unitario o di farsi disgregare dalle forze centrifughe. A che serve un Parlamento che su questi temi deve dire solo sì?

Al riguardo la Corte ha preso atto che, nelle attuali condizioni di bilancio, l'attuazione del federalismo differenziato con lo strumento dei LEP dovrebbe, comunque, avvenire secondo detta legge a "spesa storica" e, perciò, fuori dall'effettivo contesto generale dell'economia pubblica. Il che avrebbe portato all'inaccettabile effetto negativo di ridurre tutta l'operazione alla sistematizzazione dell'esistente, assumendo come LEP i servizi che sono già previsti dalla normativa o sono offerti comunque nel territorio. Con l'invarianza di gettito si sarebbero così "cristallizzate" quelle disuguaglianze territoriali nel godimento dei diritti fondamentali, che l'art. 117, lett. m) Cost. e l'art. 1, 791° comma della Legge di bilancio per il 2024 miravano invece a superare.

5. Deve dirsi in conclusione che, indipendentemente dai diversi specifici profili di incostituzionalità individuati dalla Corte, la caratteristica più evidente della legge n. 86 è che la soluzione di molti dei problemi riguardanti l'autonomia differenziata è fatta da essa balenare, ma viene il più delle volte rinviata a scelte politiche a venire. Ad esempio, in essa si parla vagamente di "compartecipazione" a uno o più tributi "erariali" come possibile fonte di finanziamento principale delle nuove spese devolute. Non si tiene però in alcun conto degli effetti distorsivi che derivano dall'attribuire

competenze di spesa ad un ente territoriale, senza nello stesso tempo introdurre i necessari meccanismi di responsabilizzazione su queste spese, in termini o di autonomia impositiva o di taglio “effettivo” di altre spese o di utilizzazione di nuove entrate. Il legislatore si è limitato, infatti, a disporre genericamente che, qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al finanziamento delle funzioni (ma) solo “successivamente” all’entrata in vigore dei provvedimenti che stanzeranno le necessarie risorse con riferimento «all’intero territorio nazionale»; provvedimenti che devono essere coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e di equilibrio di bilancio e – lo si è sottolineato – per espressa previsione degli artt. 4.1 e 8.1, dovranno trovare un effettivo finanziamento solo successivamente e progressivamente, e cioè in un arco temporale indeterminato o, comunque, difficilmente determinabile.

Queste disposizioni significano che, sullo sfondo, l’obiettivo di ultima istanza del legislatore sarebbe quello di realizzare un giorno la volontà di attribuire ai LEP quella funzione perequativa che è necessaria a garantire, *ex art. 119 Cost.*, un uguale livello di trattamento a tutte le Regioni. Esse hanno però il difetto – messo in evidenza dalla Corte senza però arrivare alla dichiarazione di incostituzionalità – di valere solo come affermazione di una promessa o, meglio, di un principio proiettato nel futuro che, come tale, non ha possibilità di essere attuato in applicazione delle sole norme in cui è stato inserito.

Il legislatore, insomma, si è limitato a promettere i LEP, ma non ha indicato gli strumenti necessari a finanziarli, dimenticando che l’art. 117 eleva i LEP a diritti sociali meritevoli di essere soddisfatti ora e senza esitazioni. Non possono essere, quindi, declassati a diritti a esecuzione futura e incerta, trasformandoli da diritti soggettivi ad aspettative di mero fatto.

È dunque ineccepibile la conclusione cui, ragionando su questa lunghezza d’onda, è giunta la Corte con la sentenza che oggi commentiamo, e cioè che il difetto di fondo della legge Calderoli è quello di dettare una disciplina dei LEP provvisoria, senza che sia stato realmente predeterminato un quadro di riferimento generale che consenta, a fini perequativi, un adeguato bilanciamento tra le Regioni del Sud e quelle del Nord quanto alla destinazione:

- sia delle risorse complessive della finanza della Repubblica; sia di quelle destinate alle singole Regioni;
- sia di quelle ricavabili dall’esercizio della loro autonomia tributaria;
- sia di quelle necessarie al finanziamento di tutti i LEP.

La Corte ha dato perciò ragione a quella folta dottrina che ha ritenuto che per realizzare effettivamente il regionalismo differenziato occorrerebbe non

costruire discipline transitorie e procedurali con finalità programmatiche da completare in un futuro indeterminato.

Si sarebbe dovuto, invece, collocare subito, ai sensi dell'art. 119 Cost., il bilancio delle Regioni e degli enti locali all'interno del bilancio complessivo della Repubblica e prevedere che la loro autonomia di entrata e di spesa non solo realizzi l'equilibrio dei rispettivi bilanci e il superamento della spesa storica, ma concorra anche ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Il fatto è che la legge Calderoli, così come è stata approvata, non ha risolto la maggior parte dei problemi connessi ai rapporti finanziari tra Stato e Regioni. Ha anzi declassato la funzione garantista dei LEP, non tenendo conto che l'attuazione del regionalismo differenziato difficilmente può avere una giustificazione e una sua soddisfacente legittimazione costituzionale se non si scioglie anche il nodo della perequazione interregionale e dell'autonomia finanziaria delle Regioni.³ Viene spontaneo pensare che, se si fosse seguita la strada da essa indicata, ci si sarebbe sempre più allontanati dal regionalismo cooperativo cui si è ispirato il titolo V della Costituzione e si sarebbe andati, invece, verso un regionalismo competitivo avente una disciplina finanziaria incerta tutta da riscrivere e fomite di disuguaglianze. Uno dei meriti – forse il più importante – della Corte è stato perciò quello di evidenziare e successivamente cancellare il quadro dell'attuazione del federalismo regionale che detta legge stava profilando, un quadro che andava nella sostanza contro l'obiettivo costituzionale di un sistema ordinato e solidale di decentramento che consenta di far funzionare l'autonomia differenziata per alcune Regioni se, prima e parallelamente, non viene attuato il meccanismo di finanziamento e perequazione delle funzioni attribuite a tutte le Regioni⁴.

³ È stato fatto rilevare che mancano nella legge n. 86/2024 meccanismi cogenti di aggiustamento delle aliquote di compartecipazione delle Regioni ad autonomia differenziata per le funzioni devolute che operino negli anni successivi all'adozione dell'iniziale intesa. Questa mancanza non consente né il rispetto dell'art. 81 Cost., né il controllo della spesa primaria netta delle Amministrazioni pubbliche, cioè dell'indicatore fondamentale del Patto di Stabilità e Crescita adottato dall'UE.

⁴ Questa situazione sarebbe stata però aggravata dall'ulteriore circostanza che nelle materie non LEP, diversamente da quelle LEP, il trasferimento delle risorse avrebbe potuto avvenire immediatamente con l'entrata in vigore della legge n. 86, senza essere subordinato alla previa individuazione dei livelli essenziali. Il che significava che avrebbero dovuto essere accantonate, ex art. 119, anche le risorse del fondo perequativo che sarebbero dovute servire per finanziare integralmente le funzioni attribuite ai territori con minore capacità fiscale fuori dal regime LEP. Ma se è così, si capisce come sia venuto spontaneo alla Corte costituzionale dare una risposta negativa alla seguente ulteriore domanda: come è possibile finanziare le prestazioni non LEP erogabili immediatamente se prima non si ha un quadro chiaro di quali vincoli derivano al bilancio dello Stato tanto dal finanziamento dei LEP stessi, quanto dal finanziamento dei LEP delle misure di perequazione previste dall'art. 119?

